

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 6609/1536

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA E DELL'ADOLESCENZA - ONLUS"

L'Associazione Nazionale per la Tutela della Fanciullezza e dell'Adolescenza - ONLUS e in forma abbreviata "Associazione la Fanciullezza - ONLUS", eretta in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con Regio Decreto 17 aprile 1898, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stata depubblicizzata con Decreto del Ministro degli Interni 19 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1994 n. 108, e contestualmente riconosciuta come Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Anche nella veste giuridica attuale, l'Associazione intende continuare e mantenere le proprie finalità originarie.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Nazionale per la Tutela della Fanciullezza e dell'Adolescenza - ONLUS" e in forma abbreviata "Associazione la Fanciullezza - ONLUS", che di seguito - per brevità - sarà indicata "Associazione".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, via Nino Bixio n. 16, e svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3 - SCOPO

3.1 L'Associazione si propone alla società civile come istituzione a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo lo spirito emergente dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1989 (di seguito, "Convenzione ONU"), al fine di perseguire e realizzare i seguenti scopi:

* la tutela del minore - come definito dall'articolo 1 della Convenzione ONU - da ogni abuso tentato o perpetrato ai suoi danni;

* l'accompagnamento educativo e il recupero del minore, che sia vittima di maltrattamenti fisici o di turbamenti psicologici, di violenza o di abbandono;

* il sostegno del minore con riguardo alla sua sfera affettiva, socio-relazionale e psicologica, per favorirne il processo di crescita e di educazione in un clima di riconoscimento affettivo, con interventi - anche specialistici - che gli permettano di valorizzare tutte le sue capacità e di realizzare le sue aspirazioni, nonché la sua autonomia e individualità;

* la prevenzione - primaria e secondaria - del disagio minorile, attraverso interventi di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche minorili e la presa in carico

tramite i propri servizi;

- * il sostegno alla genitorialità, mediante interventi diversificati inerenti al recupero della genitorialità biologica e l'accompagnamento nel percorso adottivo di coppie disponibili all'adozione.

3.2 L'Associazione può realizzare i propri scopi mediante la fornitura di un sistema organico e integrato di prestazioni e di servizi di carattere preventivo e di sostegno al minore e alla famiglia e - pertanto - l'Associazione può, tra l'altro:

- * istituire e gestire direttamente centri educativo-assistenziali, con servizi residenziali, semiresidenziali, centri di orientamento e di aggregazione giovanile;

- * promuovere interventi di assistenza domiciliare, tendenti a favorire la permanenza del minore nella realtà familiare, attraverso anche il suo recupero nelle relazioni affettive;

- * attuare interventi di prevenzione - primaria e secondaria - che promuovano nel minore la consapevolezza di sé, il confronto tra pari e l'integrazione nella diversità, il confronto generazionale e familiare e la progettualità personale, favorendone l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;

- * attivare rapporti con le famiglie del minore, sollecitando la funzione specifica dei genitori, perché possano garantire al minore il processo di individualizzazione e di formazione della propria identità;

- * attuare interventi formativi, di accompagnamento e di supporto a coppie, disponibili all'accoglienza del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, secondo l'istituto giuridico dell'affidamento familiare, o del minore dichiarato in stato di adottabilità, secondo l'istituto dell'adozione, nazionale e internazionale;

- * istituire servizi psico-terapeutici, in favore anche del minore non residente;

- * promuovere la formazione permanente dei propri operatori, attraverso il lavoro di gruppo, nonché la partecipazione ad appositi seminari e corsi di studio;

- * organizzare centri di ricerca e di studio delle problematiche minorili e familiari;

- * collaborare con le istituzioni, pubbliche e private, che svolgono funzioni educative, assistenziali, sanitarie, culturali, sportive, ricreative e scolastiche, e sono presenti e operanti prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia;

- * collaborare con le istituzioni pubbliche, che svolgono funzioni di indirizzo e di controllo sugli operatori del settore dell'Associazione;

- * effettuare studi e ricerche - anche a carattere

interdisciplinare - sui problemi della formazione intellettuale, psicologica e sociale del minore, con riguardo all'ambiente scolastico e familiare;

* procedere alla diffusione dei risultati raggiunti, tramite pubblicazioni ovvero produzione di materiale didattico.

3.3 L'Associazione può accogliere e operare in favore anche di giovani, che - superata la minore età - vengano dal Tribunale per i Minorenni ritenuti suscettibili di ulteriori interventi educativi.

3.4 L'Associazione - infine, in via strumentale ed esclusivamente come attività direttamente connessa a quelle sopra specificate - può compiere operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro istituzione, a scopo di stabile investimento e sempre che tali attività siano finalizzate a favorire esclusivamente il conseguimento degli scopi e delle esigenze gestionali dell'Associazione.

3.5 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che sono e che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 - SOCI

6.1 Possono essere soci le persone fisiche, quelle giuridiche, le società di persone e le associazioni il cui scopo non sia in contrasto con quello dell'Associazione.

6.2 La partecipazione dei Soci all'Associazione è a tempo indeterminato; allo scopo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative e al fine ultimo di garantire l'effettività del rapporto medesimo, viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e viene previsto per gli associati o

partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione che resta acquisita all'Associazione in caso di cessazione per qualunque causa del rapporto associativo.

6.3 La qualità di Socio si acquisisce mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale, né sul reddito né sul patrimonio dell'Associazione.

6.4 Possono essere dichiarati decaduti dalla qualità di Soci:

- i Soci che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C., punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità;
- i Soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive;
- i Soci che non ottemperano al versamento della quota associativa.

La qualità di Socio si perde anche per morte o per dimissioni, che avranno effetto per l'Associazione dalla data di ricevimento della relativa comunicazione raccomandata.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La declaratoria di decadenza della qualità di Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.

6.5 Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale, qualora la funzione di revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 11.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, a ciascuno dei quali compete un solo voto.

8.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

8.3 È ammesso il voto per delega solo qualora il Socio sia un

ente pubblico o privato.

8.4 All'Assemblea dei Soci compete di:

- approvare il bilancio di esercizio;
- eleggere i Componenti del Consiglio di Amministrazione, procedere alla loro eventuale revoca, nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri dell'organo di controllo, e il presidente se collegiale, e il revisore legale, qualora la funzione di revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 11;
- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio di Amministrazione o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo dei Soci.

8.5 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione anche a seguito di domanda scritta da almeno un decimo dei Soci, indicante gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata in forma scritta mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, da inviare a tutti i soci, agli amministratori e ai componenti effettivi dell'organo di controllo con ogni mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento, e che deve essere affisso nella sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione (in giorno diverso da quello fissato per la prima), per il caso in cui l'assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita.

8.6 In caso di urgenza, l'Assemblea dei Soci può essere convocata a mezzo di telegramma, di messaggio di posta elettronica, al quale faccia seguito la conferma di lettura da parte del destinatario, o di telefax inviato al domicilio degli aventi diritto, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

8.7 È validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti i Soci, direttamente o tramite delega conferita ad altri Soci, tutti gli Amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo.

8.8 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera:

in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari alla metà più uno della totalità dei Soci e in seconda convocazione quando sia presente un numero di Soci pari a un terzo della totalità dei Soci.

8.9 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione. L'Assemblea nomina il segretario della riunione, che avrà il compito di redigere il verbale della riunione.

8.10 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

(ii) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

(v) fatta eccezione per l'ipotesi di cui al precedente paragrafo 8.7, nell'avviso di convocazione siano indicati tutti i luoghi video o audio collegati.

Art. 9 - AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, che possono essere anche non soci.

La determinazione del numero degli Amministratori, la loro nomina e la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, spettano all'Assemblea dei Soci. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del proprio componente che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Sono causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione la morte, le dimissioni o la decadenza di un solo componente del Consiglio medesimo.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato, o - in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo - dal consigliere delegato più anziano di età, se nominato; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione sarà fatta da due Amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in loro assenza, dal Consigliere prescelto dagli Amministratori presenti alla riunione.

Il consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito almeno sette giorni - o, in caso di urgenza, quarantotto ore - prima di quello fissato per la riunione, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento, e pervenuto a tutti gli amministratori e ai componenti effettivi dell'organo di controllo, al loro domicilio; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza della convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti effettivi dell'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve trovarsi, pure, il segretario della riunione, onde consentire la redazione del verbale della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e il voto favorevole della

maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla riunione.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che esso ritiene opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione determina le attribuzioni e i poteri del Presidente e del Vice Presidente nominati dall'Assemblea.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più consiglieri delegati, determinando le loro attribuzioni e i poteri che riterrà opportuni per la gestione ordinaria e/o straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare professionisti in genere, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i loro poteri e fissando i loro compensi.

9.5 La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta, in via tra loro disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e ai consiglieri delegati, se nominati.

9.6 Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente può assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

9.7 I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario nominato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del presidente della riunione. I verbali delle riunioni sono sottoscritti da chi ha presieduto le riunioni e dal segretario nominato.

9.8 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione, gli Amministratori eserciteranno la loro carica a titolo gratuito; ad essi saranno rimborsate soltanto le spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

10.1 L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea per

l'approvazione del bilancio di esercizio, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo della totalità dei Soci.

10.2 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

I soci devono nominare un organo di controllo in composizione collegiale - tre membri effettivi e due supplenti - o monocratica, costituito da un solo membro effettivo.

I componenti l'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti indicati nell'articolo 2397 Codice civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2403 Codice civile. Qualora tutti i componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, all'organo di controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti dell'Associazione; in tal caso ad esso si applicano gli articoli 2409-bis e 2409-septies Codice civile.

All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.

I soci, qualora all'organo di controllo non sia attribuita la revisione legale dei conti, devono nominare un revisore o una società di revisione, attribuendo loro la revisione legale dei conti.

Il revisore legale e la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso i ministeri competenti.

Al revisore legale e alla società di revisione si applicano le norme previste in tema di società per azioni.

Art. 12 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi speciali in materia di ONLUS.

F.to STENO DONDE'

F.to FRANCESCA BASSINO